



C.A.P. 45019

**COMUNE DI TAGLIO DI PO**

PROVINCIA DI ROVIGO

COD. FISC. 00197020290

Determina n. 13

Reg. Gen. n. 65

**DETERMINAZIONE  
DEL RESPONSABILE  
Area Affari Generali Istruzione e Cultura**

**Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE MEDICO DEL LAVORO PER  
ADEMPIMENTI PREVISTI DAL DECRETO LEGISLATIVO 626/94 e S.M.I. ANNO  
2017 CIG**

L'anno duemiladiciassette, il giorno due del mese di febbraio, il responsabile dell'area Dott.ssa CINZIA RODELLA, nominato con decreto del Sindaco e vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 160 del 23 dicembre 2016, con la quale sono stati attribuiti i capitoli di spesa ai responsabili di servizio ai sensi del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18.8.2000, n. 267.

**PREMESSO**

**CHE** il D. Lgs n° 81/2008, all'art. 18 prevede che il datore di lavoro nomini, nei casi previsti dall'art.3, il del medico competente, in possesso dei titoli prescritti dall'art.38 del decreto stesso;

**CHE** come definito dal citato decreto, è compito del datore di lavoro (Sindaco) nominare il medico competente per lo svolgimento degli accertamenti sanitari relativi ai dipendenti dell'Ente e per la partecipazione alla riunione periodica con stesura della relazione sanitaria, ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. 626/94 e succ. modifiche;

**CONSIDERATO** che per l'espletamento di queste prestazioni si richiede specifica e specialistica professionalità disciplinata dalla normativa;

**RILEVATO** che le prestazioni sono di natura temporanea, nonché altamente qualificate in quanto attengono a prestazioni specialistiche che comportano adeguata esperienza;

**ACCERTATA** l'impossibilità oggettiva di avvalersi del personale dipendente del Comune per lo svolgimento dell'incarico, per la mancanza delle qualificazioni professionali specifiche;

**VISTO** il D.L 6 luglio 2012, n.95, convertito con L.135/2012, che all'art.1 ha prescritto l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di aderire, per quanto concerne le forniture di beni e servizi, alle convenzioni CONSIP e che nel novellato art.1, comma 7, della citata norma si legge, pertanto, che le Amministrazioni, nell'ambito dei settori merceologici sopra menzionati, sono tenute ad avvalersi:

- delle convenzioni o accordi di quadro CONSIP;
- oppure delle Centrali di Committenza Regionali;
- oppure di autonome procedure, nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione sul mercato elettronico (MEPA) e sul sistema dinamico di acquisizione, messi a disposizione dai soggetti di cui ai precedenti punti;

**CONSIDERATO** che si può procedere, con atto motivato e previo monitoraggio analitico ed adeguate indagini esplorative di mercato, ad acquisti in deroga a convenzioni CONSIP, quando taluni beni non siano in esse comprese ovvero quando per qualità, quantità, caratteristiche, siano palesemente non funzionali alla necessità dell'ufficio o del servizio interessato;

**ESEGUITA** un'analisi sia delle convenzioni attive CONSIP che dei prodotti inseriti nel MEPA, non si sono trovate offerte comparabili con le effettive esigenze dell'Amministrazione Comunale per l'incarico in oggetto;

**RILEVATO** che trattandosi di affidamento di servizi di importo esiguo, appare opportuno avvalersi del vigente "Regolamento per l'acquisizione in economia di forniture, servizi e lavori" approvato con delibera di Consiglio Comunale n.40/2015, atteso che tali servizi rientrano tra le fattispecie dell'art.36, comma 2, del D.Lgs 50/2016 s.m.i.i.;

**RICHIAMATO** l'art.23ter comma 3 del D.L.90/2014 convertito con modificazioni dalla L.11.08.2014 n.114, come da ultimo modificato dal co 501 dell'art.1 della L.28.12.2015 n.208, che consente ai Comuni di procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000,00 euro;

**VISTA** l'obbligatorietà della nomina di tale figura professionale e considerato che nel mese di febbraio sono in scadenza le visite mediche del personale ;

**CONSIDERATO CHE** si è provveduto a chiedere la formulazione di una proposta da parte del dott. Dario Giangolizian Agopian specializzato in medicina del Lavoro con studio medico nel Comune di Taglio di Po, che ha ricopre l'incarico dal 2010 espletando lo stesso in modo soddisfacente, ed ha offerto la propria disponibilità ad assumere l'incarico di medico del lavoro per la somma annua di € 1.890,00 compresi i test tossicologici per Agenti di Polizia Locale, a partecipare alla riunione annuale con stesura di relazione sanitaria per la somma di € 500,00 e qualora se ne ravvisi la necessità sottoporre a visita medica alcuni i volontari della Protezione Civile per il costo di € 100,00 a persona ;

**VISTI** il curriculum Vitae, la dichiarazione inerente allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione, nonché verificata l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto d'interesse;

**RITENUTO** pertanto di accettare l'offerta e provvedere all'affidamento del servizio di cui in premessa per l'anno 2017;

**CONSIDERATO** che il medico succitato deve attenersi all'osservanza del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Taglio di Po in quanto collaboratore esterno e che è prevista la risoluzione o la decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal codice stesso;

**FATTO COMUNQUE SALVO** il diritto ex art. 1, comma 13 della legge 07.08.2012 n. 135, di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'affidatario con preavviso non inferiore a 15 giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip Spa ai sensi dell'art. 26, comma 1, della legge 23.12.1999 n. 488 e successivamente alla stipula del contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'affidatario non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26, comma 3, della legge 23.12.1999 n. 488;

**CONSIDERATO** che sul bilancio di previsione 2017 sarà prevista la somma complessiva di € 2.600,00 sul cap. 1008 “Spese incarico professionale medico del lavoro” cod.01.01-1.03.02.01.008

**Visto** il CIG Z9D1D3C0CE

**Visti** il D.Lgs 81/2008;  
il D.Lgs 50/2016 art. 36 comma 2;  
il comma 501 art.1 della legge 208/2015;  
la legge 136/2010 in materia di “tracciabilità di flussi finanziari”  
il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

## **DETERMINA**

1. **DI APPROVARE**, per tutto quanto esposto in premessa, l’offerta formulata dal dott. Dario Giangolizian Agopian di Taglio di Po per lo svolgimento dell’incarico di medico competente del lavoro ai sensi del citato D.Lgs n.81/2008 per la somma complessiva di € 2.600,00, come da preventivo allegato alla presente determinazione (periodo gennaio/dicembre 2017);
2. **DI IMPEGNARE** la somma di € 2.300,00 IVA compresa sul cap. 1008 “Spese incarico professionale medico del lavoro” cod.01.01-1.03.02.01.008 del bilancio di previsione 2017 in corso di approvazione;
3. **DI DARE ATTO** che la ulteriore somma di € 300,00 sarà impegnata successivamente alla quantificazione del numero dei Volontari della Protezione Civile da sottoporre alla visita medica sempre sul cap. 1008 “Spese incarico professionale medico del lavoro” cod.01.01-1.03.02.01.008 bilancio 2017;
4. **DI FARE** presente che data la particolare natura della spesa non si applicano le limitazioni previste dall’art.6 del d.l.65/89 come convertito nella legge 26.04.1989, n.155;
5. **DI DARE ATTO** che risulta rispettata la disposizione di cui all’art. 26, c. 3, L. 488/1999;
6. **DI DARE ATTO** il diritto ex art. 1, comma 13 della legge 07.08.2012 n. 135, di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all’affidatario con preavviso non inferiore a 15 giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell’importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip Spa ai sensi dell’art. 26, comma 1, della legge 23.12.1999 n. 488 e successivamente alla stipula del contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l’affidatario non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all’art. 26, comma 3, della legge 23.12.1999 n. 488;
7. **DI DARE ATTO** che il medico succitato deve attenersi all’osservanza del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Taglio di Po in quanto collaboratore esterno e che è prevista la risoluzione o la decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal codice stesso.
8. **DI DARE ATTO**

che ai sensi dell'art.192 del D.Lgs n° 267/2000 il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale;

Letto, confermato, sottoscritto.



**IL RESPONSABILE DELL' AREA**  
F.to Dott.ssa CINZIA RODELLA

Si esprime parere Favorevole attestante la copertura finanziaria (art. 151, 4 c, D.lgs 267/2000) e la registrazione dell'impegno di spesa.

IMPEGNO DI SPESA							
N.		48		sub	Anno 2017	del 09-02-2017	Comp./Res. C
Capitolo 1008	Articolo	Cod. bil. 101010 3	SIOPE 1321	Descrizione capitolo: SPESE INCARICO PROFESSIONALE MEDICO DEL LAVORO CUP			
Causale impegno		INCARICO PROFESSIONALE MEDICO DEL LAVORO PER ADEMPIMENTI PREVISTI DAL DECRETO LEGISLATIVO 626/94 e S.M.I. ANNO 2017 CIG					
Importo operazione		€. 2.300,00					

Taglio di Po, 15-02-2017



**IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
F.to Dott.ssa Giovanna Barbon